

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1199)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARON, ALBERTINI, COLLESELLI, ARIOSTO, VENANZETTI, BALBO, BRUGGER, CIPELLINI, TREU, DELLA PORTA, TORELLI, SALERNO, TOGNI, CENGARLE, SICA, RICCI, MANENTE COMUNALE, ACCILI e SMURRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1973

Aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con le leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 8 febbraio 1971, n. 79, venne riconosciuta e confermata al Club alpino italiano una struttura giuridica ed una capacità operativa, con compiti tali da determinare la necessità di disporre — a suo favore — un contributo di 160 milioni, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

In proposito, giova subito fare presente che il CAI, oltre a essere soggetto alla vigilanza del predetto Dicastero, ha anche nel proprio Consiglio un rappresentante di diritto del Ministero della difesa (ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo) e dei Ministeri del turismo e dello spettacolo, dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste; nonchè due funzionari — componenti di diritto — nel Collegio dei revisori dei conti, designati, rispettivamente, dal Mi-

nistero del turismo e dello spettacolo e da quello del tesoro (articolo 4 della legge n. 91 del 1963).

Inoltre, la validità delle deliberazioni adottate per l'utilizzo del contributo di cui sopra è condizionata alla partecipazione di almeno tre dei membri di diritto suddetti, od all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo che ha anche la facoltà di procedere allo scioglimento degli organi centrali del CAI ed alla nomina di un commissario straordinario (articoli 6 ed 8 della legge n. 91 del 1963).

Tutto ciò premesso, è evidente che, pur concretandosi in limitata concessione l'entità finanziaria del contributo, il legislatore era consapevole, fin dalla fase del riordinamento dello stesso CAI, avvenuto con la più volte richiamata legge 26 gennaio 1963, n. 91, che i molteplici e gravosi compiti, di carattere per giunta eminentemente sociali, avrebbero creato, per dimensioni ed entità di at-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trezzature, una problematica organizzativa e finanziaria ogni giorno più complessa ed onerosa. A tali compiti il sodalizio non potrà sottrarsi date le finalità per cui esso venne costituito ed il particolare carattere delle proprie funzioni. Pertanto, lo stesso legislatore si premurò, fin dal primo momento, di porre le premesse per un minuzioso controllo, adeguato a gestioni assai più consistenti rispetto a quelle finora accordate al Club alpino italiano.

L'articolo 2 della predetta legge n. 91 dispone, infatti, che il CAI deve provvedere:

1) a mantenere in efficienza il complesso dei rifugi ad esso appartenenti;

2) a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri da esso apprestati;

3) ad assumere adeguate iniziative tecniche per:

a) la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo;

b) il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati e pericolanti per qualsiasi causa;

c) il recupero delle salme dei caduti.

Una sommaria valutazione del fabbisogno finanziario occorrente attualmente per una efficiente realizzazione delle attività ed iniziative innanzi indicate, pur tenuto conto delle prestazioni volontarie con le quali, cioè, molti di tali compiti vengono assolti gratuitamente da parte dei soci del CAI, porta alla necessità di trovare la copertura finanziaria:

A) *Per la efficienza dei rifugi e bivacchi.*

Spese di manutenzione ordinaria per n. 532 unità, alla media annua di lire 200.000	L.	100.000.000
Spese di assicurazione	»	16.000.000
Per nuove costruzioni, per n. 3 unità di media annua	»	50.000.000

Totale L. 166.000.000

B) *Per le iniziative alla preparazione nell'esercizio dell'alpinismo e cioè: alpinismo giovanile, scuole di alpinismo giovanile, difesa della natura alpina, attività cinematografica di istruzione alpina ed attendamenti ed accantonamenti*

Totale . . . L. 70.000.000

C) *Per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa.*

Spese di manutenzione del materiale esistente, di completamento delle attuali attrezzature e relativa efficienza (n. 174 stazioni di soccorso e n. 22 delegazioni di zona)	L.	107.000.000
--	----	-------------

Onere di presenza di personale nelle operazioni di soccorso (volontari 3.821, guide n. 710 e volontari occasionali, per numero medio annuo di 483 interventi)	»	65.000.000
---	---	------------

Per l'acquisto di n. 22 automezzi fuori strada, n. 44 slitte a motore e n. 22 cani da valanga	»	89.000.000
---	---	------------

Spese per la manutenzione e rinnovo delle suddette attrezzature	»	30.000.000
---	---	------------

Per la realizzazione di corsi di istruzione alpinistica di alta montagna (n. 10 per 40 unità) e di corsi sanitari presso ospedali (n. 10 per 40 unità) per l'esercizio di n. 2.000 unità	»	23.000.000
--	---	------------

Totale L. 314.000.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato, altresì, che iniziative editoriali varie gravano per oltre 12 milioni, il fabbisogno complessivo, dettagliatamente esposto innanzi, viene a risultare di 562 milioni. Esso, pur rappresentando quelle che sono le effettive esigenze del sodalizio al fine di ottenere una valida ed efficiente espansione delle sue legittime finalità, è stato contenuto, per ora, in rigorosi principi restrittivi al solo fine di aderire ai criteri generali di contenimento della spesa pubblica, limitando così a 160 milioni il maggiore onere che ne deriva dal disegno di legge che si propone.

Onorevoli senatori, nel concludere, è appena il caso di considerare che qualora tutte le iniziative ed attività di natura sociale, che ora vengono svolte dal CAI come disposto con legge 26 gennaio 1963, n. 91, dovessero essere affidate ad altre Amministrazioni — attesa l'impossibilità, nel quadro dell'attua-

le progresso civile, di decretarne la soppressione — gli oneri relativi sarebbero indubbiamente di entità notevolmente maggiore e ciò sia per l'esperienza e preparazione acquisita in oltre un secolo di vita, ma anche perchè tra i soci del CAI vige tuttora, come già innanzi accennato, il principio del volontariato che offre come unica ricompensa la soddisfazione morale all'amore che essi nutrono per la montagna. Ciò sta a significare che tutte le attività e le iniziative di carattere sociale e pubblicistico vengono svolte gratuitamente dai soci senza alcun compenso professionale; inoltre, tutto l'apparato amministrativo e le relative spese generali ad esso occorrenti vengono fatte gravare su quella che è la gestione propria del sodalizio alimentata dalle entrate sociali.

Confidiamo, quindi, che il Senato vorrà confortare col suo voto favorevole questo nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano, fissato con legge 8 febbraio 1971, n. 79, in lire 160 milioni, viene aumentato a lire 320 milioni con decorrenza 1° gennaio 1973.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.